

**3CentosesSanta<sup>o</sup>**  
LINEA PROTEZIONE



**MetLife<sup>®</sup>**



## MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

**3CentosesSanta<sup>o</sup> Linea Protezione**  
Contratto di Assicurazione Infortuni



**MetLife®**



# MetLife Europe Limited

## Rappresentanza Generale per l'Italia

**Contratto di Assicurazione Infortuni**

**3Centosesanta° - Linea Protezione**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima che questi sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza**

**AVVERTENZA:**

**prima dell'adesione leggere attentamente  
la Nota Informativa.**

## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima che questi sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza.

## GLOSSARIO

**ASSICURATO:** il Contraente ed eventualmente il coniuge o il convivente more uxorio indicato dal Contraente nel Certificato di Assicurazione.

**BENEFICIARIO:** l'Assicurato stesso.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:** il documento che prova l'assicurazione.

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:** il contratto si conclude al momento dell'adesione telefonica del Contraente, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, e dai Reg. Isvap n. 5 e n. 34.

**CONIUGE:** il marito o la moglie del Contraente non legalmente e/o effettivamente separati o divorziati, risultante nello Stato di Famiglia.

**CONVIVENTE MORE UXORIO:** la persona stabilmente convivente con il Contraente nella stessa residenza.

**CONTRAENTE:** la persona alla quale è intestato il contratto e che corrisponde il relativo premio.

**FRANCHIGIA:** la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell'Assicurato.

**GUERRA:** stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare.

**INFORTUNIO:** è considerato infortunio l'evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna che, esclusa ogni concausa, produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di infortunio indennizzabile.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE RICORRENTE:** l'intervallo temporale cui si riferisce la copertura assicurativa ricorrente acquistata dal Contraente, coincidente con il periodo di frequenza del pagamento del premio in via anticipata.

**POLIZZA:** il documento costituito dal Certificato di Assicurazione e dal Fascicolo Informativo.

**PREMIO:** importo dovuto dal Contraente alla Società.

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ:** MetLife Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**SOMMA ASSICURATA:** la somma massima che la Società si impegna a pagare al verificarsi di un evento assicurato a termini di polizza indicata nel Certificato di Assicurazione, in funzione del numero degli Assicurati.

**SUPPORTO DUREVOLE:** qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

**TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA:** qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e del Contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

**TERRORISMO:** si intende qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e/o da altri organismi internazionali.

**TRASFORMAZIONI O ASSESTAMENTI ENERGETICI DELL'ATOMO:** si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, scarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo, che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali.



La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

- A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
- B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
- C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## A – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

METLIFE EUROPE LIMITED è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l'ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 415123, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 e capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse. METLIFE EUROPE LIMITED è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e VI, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 2002/83CE in materia di assicurazione sulla vita, e l'attività assicurativa nei rami danni 1 e 2, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 73/239/CE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

La Rappresentanza Generale per l'Italia della METLIFE EUROPE LIMITED è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e ha sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

### 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

Il patrimonio netto di MetLife Europe Limited alla data del 31 dicembre 2011 è pari a € 97.976.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari ad € 635.000 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse, e conferimenti per € 426.545.000,00 al netto di utili non distribuiti per € 329.204.000,00. L'indice di solvibilità di MetLife Europe Limited relativo alla gestione vita, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 251%. L'indice di solvibilità di MetLife Europe Limited relativo alla gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è attualmente disponibile in quanto la gestione danni sarà operativa a decorrere dal 1 novembre 2012.

## B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

**Avvertenza: La polizza, a partire dalla data di conclusione del contratto, ha durata annuale, a partire dalla data di conclusione del contratto. La polizza si rinnova tacitamente ad ogni scadenza, salvo il diritto del Contraente di esercitare il Diritto di Recesso ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione secondo le modalità e nei termini indicati nell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.**

### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede la copertura del rischio di invalidità permanente a seguito di infortunio indennizzabile ai fini della presente polizza con l'applicazione di una franchigia relativa del 5%.

Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.

**Si rinvia agli artt. 17, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione.**

**A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all'indennizzo riconosciuto in caso di sinistro:**

#### 1° CASO

Considerata una somma assicurata pari a € 100.000,00, qualora risulti assicurato il solo Contraente, l'Assicurato stesso avrà diritto:

- all'intera somma assicurata pari a € 100.000,00 qualora l'Invalidità permanente accertata risulti superiore al 50%;
- a € 10.000,00 qualora l'invalidità permanente accertata risulti pari al 10%;
- a nessun indennizzo qualora il grado di invalidità permanente accertato risulti pari o inferiore al 5%.

#### 2° CASO

Considerata una somma assicurata pari a € 100.000,00, qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il Coniuge o il Convivente more uxorio, gli Assicurati avranno diritto:

- al 50% della somma assicurata pari a € 50.000,00 qualora la percentuale di Invalidità permanente accertata risulti superiore al 50%;
- a € 5.000,00 qualora la percentuale di invalidità permanente accertata risulti pari al 10%;
- a nessun indennizzo qualora la percentuale di invalidità permanente accertato risulti pari o inferiore al 5%.

Gli importi relativi alle prestazioni verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

**Avvertenza:** La polizza prevede esclusioni e limitazioni, rispettivamente indicati dagli artt. 1, 20, 21, 22, 26, delle Condizioni di Assicurazione.

Il limite massimo di età assicurabile è riportato all'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente rese anche per conto del coniuge o del convivente more uxorio indicato dal Contraente stesso, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato di cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile e dell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 del Codice Civile e dell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1895 del Codice Civile e dell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione degli Assicurati, nonché il peggioramento del loro stato di salute. **Resta fermo che la copertura non opera a favore di quei soggetti dichiarati "non assicurabili" ai sensi dell'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, ed è da considerare immediatamente sospesa qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto.**

#### 6. PREMIO

Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società tramite addebito automatico su conto corrente bancario o carta di credito intestata al Contraente, con la frequenza prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione. Gli importi relativi ai premi ed alle prestazioni verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

#### 7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Il premio e le somme assicurate sono costanti per tutta la durata contrattuale e non sono soggette ad alcun adeguamento.

#### 8. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di conclusione a distanza del contratto.

Il Contraente potrà altresì disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione attraverso le modalità e nei termini indicati nell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 9 – MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO

La Società si impegna a consegnare al Contraente un'apposita appendice integrativa, nel caso in cui si renda necessario aggiornare le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo o nel Certificato di Assicurazione.

La Società comunica per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche dovute a modifiche delle norme di interesse, successive alla conclusione del contratto.

**AVVERTENZA:** La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

#### 10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2952 comma 1 del Codice Civile "il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze". Ai sensi del comma 2, "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

La copertura decade:

- qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto;
- alla prima ricorrenza di premio successiva alla data di cambiamento dello stato di famiglia (es. separazione), qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio.

In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi ed eventualmente riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano erroneamente versati, la Società si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

#### 11. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla Legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### 12. REGIME FISCALE

Ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. i premi netti corrisposti alla Società sono interamente detraibili entro i limiti previsti nel Testo stesso e pertanto la Società si impegna a rilasciare dichiarazione annuale per permettere la detraibilità dei premi stessi.

La polizza è assoggettata a imposte pari al 2,50% del premio.



## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

**Avvertenza:** ai fini della presente polizza il sinistro si intende verificato il giorno dell'infortunio.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata alla Società al più presto con lettera Raccomandata A.R. in base alle indicazioni riportate sul Modulo di Denuncia Sinistro da richiedere alla Società, secondo quanto previsto dall'art. 28.

**S'intendono prescritte tutte le richieste di indennizzo inviate alla Società, decorsi due anni dalla data dell'evento.**

Il Contraente o gli aventi diritto dispongono ed autorizzano la Società ad accedere a tutta la documentazione medica utile e/o necessaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

### 14. RECLAMI

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:**

**MetLife Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.**

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland – Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138 - College Green - Dublin 2 – Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890.

Con riferimento a qualsiasi garanzia ed in ogni caso, per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index.en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### 15. ARBITRATO

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le Parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le Parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.


Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**Avvertenza:** Le Parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

**MetLife Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**MetLife Europe Limited**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Dott. Roberto Constantin Gauci**



**Data dell'ultimo aggiornamento: 01/11/2012**



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto garantisce all'Assicurato il pagamento dell'indennizzo assicurato in base alla percentuale di invalidità permanente accertata a seguito di infortunio indennizzabile ai fini della presente polizza. La garanzia è prestata con una franchigia relativa del 5%.

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese necessarie per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

La Società non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

### ART. 2 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si conclude al momento dell'adesione telefonica del Contraente, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, e dai Reg. Isvap n. 5 e n. 34.

La Società invierà al Contraente la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dal Regolamento Isvap n. 34 su supporto cartaceo o altro supporto durevole, secondo la modalità prescelta dal Contraente stesso.

Il Contraente è tenuto a firmare e inviare alla Società il Certificato di Assicurazione. Si precisa che qualora il Contraente non rinviasse il Certificato firmato, il contratto si intenderà comunque valido.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione telefonica riportato nel Certificato di Assicurazione.

Il premio è dovuto per ciascun Periodo di Assicurazione Ricorrente con la frequenza prescelta dal Contraente.

Il primo mese di copertura assicurativa è gratuito.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta **sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata non pagata** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### ART. 3 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE - DISDETTA DEL CONTRATTO

Resta inteso che il Contraente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione del medesimo, inviando alla Società MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al numero verde 800.319.665. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio eventualmente già pagato al lordo delle imposte di Legge.

Il Contraente può altresì disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione inviando la relativa richiesta almeno 30 giorni prima della suddetta ricorrenza inviando alla Società MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al numero verde 800.319.665.

Il tal caso, i premi versati e maturati relativamente a Periodi di Assicurazione già conclusi o in corso al momento della richiesta di scioglimento del contratto restano acquisiti dalla Società. In ogni caso, qualora il contratto si sciogla per fatto del Contraente, lo stesso deve pagare alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso, al momento in cui si è verificata la causa che ha dato motivo alla risoluzione.

### ART. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Polizza, a partire dalla data di Conclusione del contratto, ha durata annuale e si rinnova tacitamente, fermi restando i limiti di età previsti dall'Art. 20. Tale durata è suddivisa in Periodi di Assicurazione Ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente e può essere interrotta:

- dal Contraente così come disciplinato al precedente Art. 3, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
- dalla Compagnia almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di conclusione del contratto.

La copertura cessa, per il singolo Assicurato, qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano anche successivamente alla data di conclusione del contratto.

In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi ed eventualmente riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano erroneamente versati, la Compagnia si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

L'assicurazione cessa alla prima ricorrenza di premio successiva alla data di cambiamento dello stato familiare (es. separazione), nel caso in cui risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio. In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano stati versati o erroneamente addebitati, la Società si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

### ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.





Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1895 del Codice Civile.

**Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.**

## ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le Parti non potranno modificare il contenuto del presente accordo se non per iscritto.

## ART. 7 - ONERI FISCALI

**Sono a carico del Contraente tutte le imposte, tasse e gli altri oneri presenti e futuri dipendenti per Legge dal Contratto.**

## ART. 8 - LIMITI TERRITORIALI

Il contratto assicura la copertura in relazione agli eventi verificatisi in qualsiasi località del mondo.

Resta convenuto che l'assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato indicato nel Certificato di Assicurazione, **purché residente nel territorio della Repubblica Italiana.**

## ART. 9 - RECLAMI

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:**

**MetLife Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.**

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland – Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138 - College Green - Dublin 2 – Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890.

Con riferimento a qualsiasi garanzia ed in ogni caso, per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/intemalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

## ART. 10 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta.

Le richieste devono essere inoltrate per iscritto alla Società: **MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 ROMA - Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300** oppure attraverso il sito web all'indirizzo [www.metlife.it](http://www.metlife.it) cliccando su Assistenza Clienti.

Al fine di ottemperare al meglio alle procedure interne di riscontro, il Contraente o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente indicazione: "Oggetto: Richiesta di informazioni".

## ART. 11 - PRESCRIZIONE

**Ai sensi dell'art. 2952 comma 1 del Codice Civile "il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze". Ai sensi del comma 2, "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".**

## ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente, a scelta dell'Assicurato o degli aventi diritto, l'Autorità Giudiziaria del loro luogo di residenza o di domicilio.

## ART. 13 - ARBITRATO

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le Parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le Parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle Parti sostiene le

**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, Pag. 2 di 5 con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.



proprie spese e remunerare il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**AVVERTENZA: Le Parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.**

#### ART. 14 - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a consegnare al Contraente un'apposita appendice integrativa, nel caso in cui si renda necessario aggiornare le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo o nel Certificato di Assicurazione.

La Società comunica per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche dovute a modifiche delle norme di interesse, successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna ad inserire sul proprio sito Internet gli aggiornamenti relativi al presente Fascicolo Informativo, qualora non derivino da innovazioni e/o modificazioni della normativa di riferimento.

#### ART. 15 - PROVA DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalla presente Polizza e relative Appendici. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

#### ART. 16 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

#### ART. 17 – GARANZIA ASSICURATA

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente dell'Assicurato.

Ai fini della presente garanzia sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia per subitanea e violenta fuga di gas o di vapori;
- l'annegamento;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe;
- l'assideramento o il congelamento;
- le lesioni cagionate dalla caduta del fulmine, da scariche elettriche o da contatto accidentale con corrosivi;
- gli infortuni derivati da aggressioni, rapine tentate o consumate, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

**Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.**

#### ART. 18 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assicurata, secondo le seguenti modalità:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente definitiva totale, corrisponde la somma assicurata in polizza;
- se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza in proporzione alla percentuale di invalidità permanente accertata, secondo quanto previsto al successivo art. 19.

L'Invalidità Permanente va accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche menomazioni nella tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 1124 del 30/06/1965.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di dichiarato o constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto destro e per la mano destra si intendono riferite all'arto sinistro e alla mano sinistra e viceversa.



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella INAIL sopra citata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

## ART. 19 - LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

La liquidazione dell'indennizzo dovuto per invalidità permanente viene determinata come segue:

- non verrà liquidato alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale (franchigia).

Se invece l'invalidità permanente risulta:

- superiore al 5% della totale e fino al 50% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza l'applicazione della franchigia sopra indicata;
- superiore al 50% della totale, l'indennizzo verrà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata per persona.

**Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.**

## ART. 20 - DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI - LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione è valida per le persone che, al momento dell'adesione alla presente polizza, abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 64 anni. Il limite massimo di età assicurabile è pari a 70 anni.

Per le persone già assicurate, il contratto cessa alla ricorrenza di polizza immediatamente successiva al compimento del 70° anno di età. La sopravvenuta cessazione della copertura sarà comunicata dalla Società al Contraente con lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 90 gg. prima della ricorrenza di polizza successiva al compimento del 70° anno.

Resta fermo che la Società non è tenuta a liquidare i sinistri verificatisi successivamente a tale comunicazione e che restituirà i premi erroneamente corrisposti dal Contraente, oltre il periodo indicato nel comma che precede.

## ART. 21 - PERSONE NON ASSICURABILI

L'assicurazione non vale per le persone affette da:

- alcolismo
- tossicodipendenza;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- sindromi organico cerebrali;
- sindromi di interesse psichiatrico;

o portatrici di invalidità permanente già accertata pari o superiore ai 2/3 della capacità lavorativa generica.

L'assicurazione cesserà automaticamente con il manifestarsi di una delle predette condizioni. L'eventuale pagamento del premio non determina alcun obbligo di assicurazione da parte della Società la quale dovrà, a richiesta del Contraente, limitarsi a rimborsare il premio eventualmente incassato relativamente al periodo di assicurazione in corso al verificarsi della condizione di non assicurabilità.

## ART. 22 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- a) guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione;
- b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- c) delitti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- d) partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
- e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- f) alcolismo;
- g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- h) tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;
- i) sport aerei;
- j) attività sportive remunerate.

## ART. 23 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito dall'art. 20 – Delimitazione delle prestazioni - Limiti di età, si conviene che:

- a) l'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo;
- b) l'assicurazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio della sua vita di relazione privata e lavorativa.

## ART. 24 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio di assicurazione, comprensivo di tasse ed imposte, è riportato nel Certificato di Assicurazione ed è determinato in relazione al numero delle persone assicurate (solo Contraente Assicurato - Contraente/Coniuge entrambi Assicurati – Contraente/Convivente more uxorio entrambi assicurati), dal livello delle prestazioni assicurate, dalla frequenza del pagamento.

## ART. 25 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società tramite addebito automatico su:

- conto corrente bancario intestato al Contraente;



- carta di credito intestata al Contraente.

Eventuali altre modalità di pagamento del premio dovranno pertanto essere preventivamente concordate dal Contraente con la Società.

Il premio viene addebitato con la frequenza indicata nel Certificato di Assicurazione, prescelta dal Contraente.

**In caso di mancato pagamento per causa addebitabile al Contraente, le prestazioni assicurate restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata non pagata e riprenderanno a decorrere dalle ore 24.00 del giorno dell'effettivo pagamento delle rate scadute e di quella in corso, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta inteso che il mancato incasso del premio sarà considerato addebitabile al Contraente, laddove la Società abbia correttamente inoltrato la richiesta.**

#### ART. 26 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Contraente e alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

**In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona più di una Polizza "3Centosesanta° - Linea Protezione" con la Società. Qualora tale eventualità dovesse verificarsi, la Società considererà valida esclusivamente la polizza sottoscritta con la combinazione di capitali più elevati.**

**Su richiesta del Contraente, la Società restituirà, al lordo delle imposte, i premi incassati in relazione alle ulteriori polizze stipulate.**

#### ART. 27 - ACCETTAZIONE GARANTITA

Per la stipulazione della presente polizza la Società non richiede né certificazione medica, né visita medica alle persone da assicurare.

**Resta ovviamente fermo quanto stabilito dagli artt. 1, 20, 21, 22, 26 delle Condizioni di Assicurazione.**

### NORME RELATIVE AI SINISTRI

#### ART. 28 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata alla Società al più presto con lettera Raccomandata A.R. in base alle indicazioni riportate nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato al Fascicolo Informativo e che, in ogni caso, gli aventi diritto potranno richiedere alla Società.

Contestualmente all'invio del suddetto Modulo o successivamente, non appena disponibile, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

1. Certificato del pronto soccorso o analoga certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
2. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
3. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze dell'infortunio;
4. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio e comprovanti l'evoluzione dello stesso;
5. Certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti e la sua quantificazione;
6. Eventuale certificato della invalidità riconosciuta dall'INPS o da altro Ente previdenziale pubblico;
7. Stato di Famiglia nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato dal Contraente;
8. Certificato di residenza nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente.

**S'intendono prescritte tutte le denunce inviate trascorsi due anni dalla data del sinistro.**

**L'Assicurato autorizza, sin da ora, la Società ad accedere a tutta la documentazione medica utile e/o necessaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.**

#### ART. 29 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La somma assicurata, in funzione del numero delle persone assicurate per il caso di invalidità permanente, è di carattere personale e quindi non trasmissibile.

Tuttavia, qualora l'Assicurato deceda dopo che l'indennità sia stata posta in liquidazione o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà agli eredi legittimi o testamentari l'importo da liquidare od offerto.

#### ART. 30 - VALUTA

Gli importi relativi ai premi ed alle prestazioni verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento

**Data dell'ultimo aggiornamento: 01/11/2012**



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO

Nell'ipotesi che avvenga un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, Vi invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.

Vi consigliamo di fotocopiare il "Modulo di Denuncia Sinistro" di seguito riportato e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dell'Assicurato, facendo particolare attenzione alle sezioni "Dati del Contraente" e "Dati dell'Assicurato che ha subito l'infortunio".

Nella sezione "Dati relativi all'infortunio" descriva nel modo più dettagliato e completo possibile le cause, le circostanze e le conseguenze dell'infortunio, senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell'infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito al più presto con Raccomandata A.R. a:

### Ufficio Sinistri

**MetLife Europe Limited**

**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 ROMA**

**Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300**

Inoltre, occorrerà inviare anche i seguenti documenti:

1. Certificato del pronto soccorso o analogo certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
2. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
3. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziarica da cui si possano rilevare le precise circostanze dell'infortunio;
4. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio e comprovanti l'evoluzione dello stesso;
5. Certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti e la sua quantificazione;
6. Eventuale certificato della invalidità riconosciuta dall'INPS o da altro Ente previdenziale pubblico;
7. Stato di Famiglia nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato dal Contraente;
8. Certificato di residenza nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente.

La Società si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro.

Ricordiamo, infine, di compilare con esattezza i campi relativi ai dettagli del conto corrente sul quale si vuole ricevere il pagamento dell'indennizzo, indicando l'intestatario e il numero completo di conto corrente (codice IBAN).

**Ringraziamo per l'attenzione e collaborazione ricordando che un modulo incompleto o non firmato non potrà dare luogo all'avvio dell'istruttoria e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente dell'eventuale indennizzo del danno subito.**



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

## MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

### POLIZZA INFORTUNI "3CENTOSESSANTA° - LINEA PROTEZIONE"

da spedire al più presto, a mezzo raccomandata A.R., a:

**MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Sinistri**  
Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 ROMA

#### DATI DEL CONTRAENTE

Numero di Polizza

Cognome

Nome

Data di Nascita (gg/mm/aa)

Luogo di nascita

Sesso M  F

Codice fiscale

Recapito telefonico

#### DATI DELL'ASSICURATO CHE HA SUBITO L'INFORTUNIO

Cognome

Nome

Data di Nascita (gg/mm/aa)

Luogo di nascita

Sesso M  F

Indirizzo C.A.P.

Comune

Pr.

Codice fiscale

Recapito telefonico

#### DATI RELATIVI ALL'INFORTUNIO

Data accadimento (gg/mm/aa)

Ora

Luogo dell'infortunio

Descrizione causa e circostanze dell'infortunio

Descrizione conseguenze immediate

Data .....

Firma dell'Assicurato .....

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Avendo preso visione dell'Informativa sulla privacy allegata alla polizza assicurativa infortuni "3Centosesanta° - Linea Protezione" con la presente sottoscrizione, si acconsente al trattamento da parte di MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia dei dati personali e sensibili dell'Assicurato, per le finalità necessarie alla liquidazione del sinistro e secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta normativa.

Data .....

Firma dell'Assicurato .....



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicurative, Elenco I.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi<sup>1</sup>, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti<sup>2</sup>. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili<sup>3</sup> (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornire correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società di Nostra fiducia, anche situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento<sup>4</sup>, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto<sup>5</sup>. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: [www.metlife.it](http://www.metlife.it). Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A<sup>6</sup> qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento della linea individuale, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail [sede.roma@metlife.it](mailto:sede.roma@metlife.it).

1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3 Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

5 ANIA, ISVAP, Central Bank of Ireland Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.

6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Company Inc. (MetLife), società appartenente al gruppo MetLife Inc., cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.

**Data dell'ultimo aggiornamento: 01/11/2012**



**MetLife Europe Limited** è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

**Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited**, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicurative, Elenco I.

